



COMUNE DI UDINE

N. **46** d'ord.

OGGETTO: **Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno di imposta 2014.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **22 maggio 2014** alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. **comm. Franco DELLA ROSSA, Vice Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco		22	MARION sig.ra Maria	
2	AZZARÀ sig.ra Maria Teresa		23	MARSICO rag. Giovanni	
3	BAREL arch. Mario		24	MELONI sig.ra Eleonora	
4	BERTI dott. Enrico		25	MICHELINI rag. Loris	
5	BOSETTI rag. Lorenzo	A	26	MOTTA arch. Marilena	
6	BURTULO prof. Maria Letizia		27	NONINO dott.ssa Antonella	
7	CANCIANI dott. Mario Canciano		28	PASSONI dott.ssa Vanessa	
8	CASTIGLIONE avv. Andrea		29	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
9	CAVALLO dott.ssa Raffaella		30	PEROZZO avv. Paolo	
10	CECCON sig. Massimo		31	PITTONI sig. Mario	
11	D'ESTE ing. Enrico		32	PIZZOCARO p.i. Paolo	
12	DEGANUTTI sig. Massimo	A	33	PORZIO dott.ssa Mariaelena	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	PRAVISANO sig. Renzo	
14	DELLA ROSSA comm. Franco		35	SANDRA avv. Andrea	
15	EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam		36	SCALETARIS avv. Pierenrico	
16	FILAURI sig. Federico		37	SPIGA dott. Carmelo	A
17	FRESCHI prof. Claudio		38	TANZI dott. Vincenzo	
18	GALLANDA rag. Claudia		39	VICARIO dott. Michele	
19	GALLO dott.ssa Chiara		40	VUERLI sig. Maurizio	
20	IOAN prof. Adriano	G	41	ZACCURI dott. Natale	A
21	MANSI prof. Matteo				

Presenti N. 36

Assenti
Giustificati N. 1

Assenti N. 4

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, VENANZI dott. Alessandro.

E' assente il seguente **Assessore**: PIZZA dott. Enrico.

IL VICE PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento IUC che istituisce e disciplina, tra l'altro, anche l'Imposta Municipale Propria;

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale ;

Considerato che già' con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Visto il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed in particolare gli articoli 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 si può adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;

Visto che con regolamento IUC sono stati considerati esenti dall'imposta i fabbricati strumentali relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona. L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

- Visto in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

Visto che con il vigente regolamento IUC avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 il comune di Udine ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'imposta municipale propria ai cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi

dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale per l'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Visto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

Considerato che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l'imposta municipale non si applica;

Visto l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che. "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio."

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Considerato che:

- si è ritenuto opportuno mantenere per il 2014 le aliquote e detrazioni vigenti al fine di non aggravare il carico fiscale;

- si ritiene di mantenere l'esenzione per le Aziende per i Servizi alla Persona pubbliche dall'imposta per non creare un aggravio delle rette di degenza, come definito nel vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall'ATER che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 si ritiene di applicare un'aliquota ridotta pari al minimo del 4,0 p.m. al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica;
- si ritiene di agevolare le imprese innovative definite "start up innovative" di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e gli "incubatori certificati" di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.
- si ritiene di agevolare inoltre i soggetti IRES che hanno ottenuto il bonus ricerca di cui all'art. 24 del decreto legge n.83/2012 per l'anno 2013 limitatamente agli immobili direttamente utilizzati, non appartenenti alle categorie ad uso abitativo;
- per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata si ritiene di applicare l'aliquota del 7,6 per mille;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

	<p style="text-align: center;">ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <u>CATEGORIA A/1 A/8 A/9</u></p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale</p>
--	---

<p><u>4,00 per mille</u></p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>4,0 per mille</u></p>	<p>Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7e C2, C6 e C7) posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.</p>
<p><u>7,6 per mille</u></p>	<p>a) Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali (con esclusione di quelli locati o concessi in comodato);</p> <p>b) alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.</p>

Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 31 dicembre 2014– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato.

Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati.

La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio;

c) a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2014, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure presentare copia del contratto registrato.

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati.

In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

d) all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini

	italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.
<u>8,6 per mille</u>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili; - Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. - immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a soggetti, i quali esercitano in quei locali un'attività imprenditoriale o professionale; ▪ a enti non commerciali di cui all'art. 73 , comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività istituzionali; - le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale) o degli immobili concessi in comodato o locati a canone concordato;
<u>9,80 per mille</u>	ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

	<p>- Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;</p> <p>- Altre unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non locate, • non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali; • non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;
<p><u>4 per mille</u> immobili diversi dalla categoria D</p> <p><u>7,6 per mille</u> immobili appartenenti alla categoria D</p>	<p>a) imprese definite “start up innovative” di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>b) imprese definiti da “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>c) soggetti IRES che hanno ottenuto il bonus ricerca di cui all’art. 24 del decreto legge n.83/2012 per l’anno 2013 limitatamente agli immobili direttamente utilizzati , non appartenenti alle categorie ad suo abitativo. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al comune, entro il 31.12.2014 l’apposito modello con il quale si comunica i requisiti e gli immobili oggetto dell’agevolazione.</p>

2. di precisare che se l’unità immobiliare è adibita a abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione di € 200,00 spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di considerare come previsto nel regolamento IUC- IMU esenti dall'imposta Municipale i fabbricati strumentali relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona. L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta;
4. di dare atto che il gettito previsto dall'imposta, pari ad € 27.760.000,00, trova corrispondenza nello schema di Bilancio di Previsione 2014 in corso di approvazione;
5. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate alla trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 della presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del federalismo fiscale.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere D'Este, che illustra la proposta di deliberazione in esame congiuntamente a quelle aventi ad oggetto "Adozione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.", "Approvazione delle aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014", "Approvazione della Tariffa Comunale sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014".

Si rimanda inoltre al supporto digitale per la discussione generale che ne consegue.

(entrano il Presidente Spiga, che riassume le sue funzioni e i Consiglieri Bosetti e Zaccuri – esce il Consigliere Pizzocaro - presenti n. 38)

(esce l'Assessore Liguori)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Bosetti, Gallanda, Marsico, Michelini, Passoni, Perozzo, Pittoni, Porzio, Pravisano, Tanzi, Vuerli e Zaccuri (n. 13).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Bosetti, Gallanda, Marsico, Michelini, Passoni, Perozzo, Pittoni, Porzio, Pravisano, Tanzi, Vuerli e Zaccuri (n. 13).

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)